

INTERVENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA SULLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO

Normativa di riferimento

- Decreto MEF 17 ottobre 2014 – pubblicato il 1.12.2014 in vigore dal 16.12.2014
- Decreto MISE 24 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 27 del 03.02.2015
- Decreto MISE 18 marzo 2015

Beneficiari

Imprese organizzate in forma individuale, associazione, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperativa.

Sono esclusi:

- Lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
- Lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiori alle 5 unità;
- Società di persone, società a responsabilità limitata, semplificata o società cooperative con un numero di dipendenti o soci superiore alle 10 unità.

I beneficiari devono, inoltre, presentare un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi fino a 200.000 euro e un livello di indebitamento non superiore a 100.000 euro.

Tipologia e finalità dell'intervento

La concessione dei finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:

- a. all'**acquisto di beni o di servizi strumentali all'attività svolta**, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di *leasing* e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative
- b. alla **retribuzione dei nuovi dipendenti o soci lavoratori**
- c. al **pagamento di corsi di formazione** per il lavoratore autonomo, per l'imprenditore e per i relativi dipendenti.

L'operatore verifica che i finanziamenti siano effettivamente destinati alle finalità di cui sopra anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.

L'operatore è tenuto, inoltre, a fornire, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti **servizi ausiliari ai soggetti finanziati**:

- supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
- formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa relativamente alla gestione contabile, finanziaria e del personale;
- formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate;
- supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita;
- supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi

L'operatore di microcredito può affidare i servizi ausiliari a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività.

Chi è l'operatore

L'operatore può essere una banca, un intermediario finanziario vigilato o un operatore di microcredito abilitato alla presentazione delle richieste di garanzia al Fondo. Per questi ultimi bisognerà attendere la conclusione delle procedure per l'iscrizione.

Importo dei finanziamenti

I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. L'importo del finanziamento può essere aumentato di 10.000 euro, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

- pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
- sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore del microcredito

E' possibile concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare che, sommato al debito residuo di altre operazioni di microcredito, non superi la soglia di 25.000 euro o, nei casi previsti, di 35.000 euro.

Come ottenere la garanzia

Per le operazioni di microcredito sarà possibile accedere gratuitamente alla garanzia del Fondo Centrale sia in forma di garanzia diretta sia in forma di controgaranzia. La copertura della garanzia è quella massima prevista dalla normativa, pari all'80% dell'ammontare del finanziamento concesso nel caso della garanzia diretta o all'80% dell'importo garantito da un Confidi o da un altro Fondo di garanzia, nel caso della controgaranzia (a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino l'80% del finanziamento). Le fasi per ottenere la garanzia possono essere le seguenti:

- **Prenotazione della garanzia.** Per prenotare la garanzia i soggetti beneficiari devono accedere al sito del Fondo Centrale di Garanzia, alla sezione dedicata al microcredito <http://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html>, attraverso la quale sarà possibile registrarsi e poi procedere alla prenotazione indicando codice fiscale, ragione sociale, forma giuridica, posta elettronica certificata, e-mail e importo dell'operazione. Si otterrà in tal modo una ricevuta con relativo codice identificativo.
- **Conferma della prenotazione.** Nei cinque giorni lavorativi successivi alla prenotazione il soggetto finanziatore, che il beneficiario avrà provveduto a trovare, dovrà confermare on line la prenotazione.
- **Domanda di ammissione alla garanzia.** Entro 60 giorni dalla conferma bisognerà presentare la richiesta di ammissione alla garanzia attraverso un soggetto abilitato ad operare con il Fondo. **La richiesta di ammissione alla garanzia può essere effettuata anche in assenza della prenotazione.**

Ai fini dell'accesso alla garanzia non occorre presentare al Fondo alcun documento contabile né un business plan poiché il merito di credito dell'impresa viene valutato dal soggetto finanziatore.